

Codice A1617A

D.D. 15 gennaio 2025, n. 16

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento Regionale forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione di interventi selvicolturali nei comuni di Campiglione Fenile (TO) e Bricherasio (TO) - Richiedente: Dapò Sergio (P.IVA 08569790010) - Istanza n. 2024/9714.



ATTO DD 16/A1617A/2025

DEL 15/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento Regionale forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione di interventi selvicolturali nei comuni di Campiglione Fenile (TO) e Bricherasio (TO) - Richiedente: Dapò Sergio (P.IVA 08569790010) - Istanza n. 2024/9714.

Visti:

- la richiesta di autorizzazione n. 2024/9714 del 10/12/2024, protocollo in ingresso n.209487, presentata dalla ditta individuale Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in Via Villaggio S. Anna, 12 - 10060 Garzigliana (TO) per realizzare un taglio manutentivo in area di pertinenza del torrente Pellice su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile, comprese nella fascia A e B del PAI, pari a 3,9718 ha, ubicate nei Comuni di Bricherasio (TO) e Campiglione Fenile (TO), come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;
- gli elaborati del progetto allegati alla citata richiesta di autorizzazione, redatti dalla Dott.ssa For. Luisa Perona e dal Dott. For. Jr. Simone Martin iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino rispettivamente al n. 662 e al n. 959;
- la nota prot. n. 210930 del 12/12/2024 di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e di sospensione dello stesso procedimento per richiesta di documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta Dapò Sergio in data 17/12/2024, prot. n. 213925;
- la D.D. n. 2234/A1813C del 24/10/2024 di concessione demaniale breve rilasciata alla ditta Dapò Sergio per il taglio piante previsto dall'intervento in argomento.

Considerato che per l'intervento proposto è stata presentata istanza di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e dell'art. 6 del Regolamento forestale, in quanto, come specificato progetto di intervento, risulta difforme dalle prescrizioni dello stesso Regolamento, poichè le piante da prelevare a partire dalla classe diametrica del 30 cm non sono stati specchiate e contrassegnate con martello forestale, visto lo scarso valore del legname ritraibile.

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 14/01/2025 dai Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, dott. for. Guido Bogo e dott.for. Giacomo Furlan, allegato al presente provvedimento.

Rilevato che i Funzionari incaricati, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n. 2024/9714, pervenuta in data 10/12/2024, protocollo n. 209487, presentata dalla ditta individuale Dapò Sergio, ed alla successiva documentazione integrativa pervenuta in data 17/12/2024, prot. n. 213925, e al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale.

Ritenuto pertanto di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n. 2024/9714 del 10/12/2024 presentata ditta individuale Dapò Sergio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dall'art. 6 del Regolamento forestale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per le ragioni esposte in premessa.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022 "Approvazione degli Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte, quale aggiornamento ed in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. 24-9076 del 27 maggio 2019";
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".;

DETERMINA

di autorizzare in deroga, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b) e dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i., ed in base alle risultanze formulate nell'allegato verbale istruttorio del 14/01/2025, la ditta individuale Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in Via Villaggio S. Anna, 12 - 10060 Garzigliana (TO) per realizzare un per realizzare un taglio manutentivo in area

di pertinenza del torrente Pellice su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile, comprese nella fascia A e B del PAI, pari a 3,9718 ha, ubicate nei Comuni di Bricherasio (TO) e Campiglione Fenile (TO), come meglio individuate negli elaborati progettuali e nella cartografia catastale allegata all'istanza.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord*

*elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. c, e dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011.

Istanza n. 2024/9714.

Richiedente: Dapò Sergio (P.IVA 08569790010).

Località intervento: comuni di Campiglione Fenile (TO) e Bricherasio (TO)

Intervento: taglio manutentivo in area di pertinenza del Torrente Pellice.

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Dott. For. Guido Bogo e Dott. For. Giacomo Furlan, incaricati dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.ssa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza n. 2024/9714, presentata dalla Ditta individuale Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in Via Villaggio S. Anna, 12 - 10060 Garzigliana (TO) per realizzare un per realizzare un taglio manutentivo in area di pertinenza del torrente Pellice su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile, comprese nella fascia A e B del PAI, pari a 3,9718 ha, ubicate nei Comuni di Bricherasio (TO) e Campiglione Fenile (TO), come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;

Visti:

- l'istanza di autorizzazione n. 2024/9714, protocollo n. 209487 del 10/12/2024, presentata, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011, dal Sig. Dapò Sergio in qualità di legale rappresentante della ditta individuale Dapò Sergio;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dalla Dott.ssa For. Luisa Perona e dal Dott. For. Jr. Simone Martin iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino rispettivamente al n. 662 e al n. 959;
- la nota prot. n. 210930 del 12/12/2024, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio ai sensi della l.r. 4/2009 e s.m.i. e contestualmente sono state richieste integrazioni;
- le integrazioni presentate dalla ditta Dapò Sergio in data 17/12/2024, prot. n. 213925;



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord*

*elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

- la D.D. n. 2234/A1813C del 24/10/2024 di concessione demaniale breve rilasciata alla ditta Dapò Sergio per il taglio piante previsto dall'intervento in argomento;

Considerato che:

- le superfici interessate dall'intervento si sviluppano lungo il Torrente Pellilce in parte sulla destra idrografica, ricadendo nel Comune di Campiglione Fenile, fogli 1 e 2, part. s.n., e in parte sulla sinistra idrografica, ricadendo nel Comune di Bricherasio, foglio 29, part. s.n., per una superficie complessiva pari a 3,9718 ha, come meglio individuata negli elaborati cartografici allegati alla istanza;
- l'area in esame non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- le formazioni boschive sulla sponda destra del Torrente Pellice risultano senza gestione, a causa dei condizionamenti stagionali soggetti alla dinamica fluviale, e sono ascrivibili alle categorie forestali del "Robinieto" (RB10X) e del "Pioppeto di pioppo nero var. con latifoglie miste" (SP30C) con struttura disetanea. Sulla sinistra idrografica invece è presente un bosco la cui categoria forestale è quella del "Pioppeto di pioppo nero" (SP30X);
- l'intervento proposto si configura come un taglio di manutenzione idraulica nelle aree di pertinenza dei corpi idrici ai sensi dell'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale, e prevede:
 - fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:
 - 1) il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili;
 - 2) il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
 - oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, il taglio a scelta culturale conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale vigente, con preferenza al taglio della vegetazione forestale che possa essere esposta alla fluitazione in caso di piena ordinaria o straordinaria;
- l'intervento ha l'obiettivo di eliminare i soggetti sul ciglio dell'alveo con il rischio di ribaltamento, di alleggerire il carico gravante sulla sponda e conseguire un miglior deflusso delle acque e di favorire la biodiversità, con rilascio delle piante più stabili in gruppo, diversificazioni delle età e delle specie;
- è prevista la raccolta e l'allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio, ponendolo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- la contrassegnatura è stata eseguita su tutta la superficie del lotto, dove gli esemplari destinati al taglio sono stati marcati con doppio bollo di vernice di colore rosso al fusto, a valle e a monte, e al colletto con un



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord*

*elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

- bollo di vernice a valle, compresi gli individui da prelevare a partire dalla classe di diametro 30 cm in su, che non sono stati specchiati e contrassegnati con martello forestale, forestale, visto lo scarso valore del legname ritraibile, come invece previsto dall'art. 9 del Regolamento forestale;
- in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 bis comma 4 del Regolamento Forestale non è previsto il rilascio a tempo indefinito di piante morte in piedi per evitare il rischio del loro sradicamento e fluitazione;
 - il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 1.450 quintali, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa al 35% della massa legnosa totale;
 - le aree risultano facilmente accessibili dai mezzi in quanto, sia l'area di intervento posta sulla destra del Torrente Pellice sia quella ubicata sulla sinistra, sono servite da strade sterrate che dalla viabilità principale arrivano in prossimità dell'alveo. È previsto l'esbosco con trattore con l'eventuale apertura di brevi tratti di vie di esbosco temporanee;
 - come indicato in istanza, il richiedente eseguirà in proprio l'utilizzazione ed è iscritto all'Albo delle imprese forestali del Piemonte al n. 701;
 - la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza e la successiva documentazione integrativa risultano completi e rispettano quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento forestale per quanto applicabili all'intervento in oggetto.

Considerato inoltre che per l'intervento proposto è stata presentata istanza di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e dell'art. 6 del Regolamento forestale, in quanto, come specificato progetto di intervento, risulta difforme dalle prescrizioni dello stesso Regolamento, poichè le piante da prelevare a partire dalla classe diametrica del 30 cm non sono stati specchiate e contrassegnate con martello forestale, visto lo scarso valore del legname ritraibile;

Ritenuto si accogliere la deroga all'art. 9 del Regolamento forestale relativo all'assegno al taglio delle piante da prelevare a partire dalla classe diametrica dai 30 cm, effettuato con con doppio bollo di vernice di colore rossa al fusto a valle e a monte e un bollo di vernice, al colletto, a valle, in luogo della martellata;

Tutto ciò premesso i Sottoscritti Funzionari esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n° 2024/9714, ed al rilascio alla Ditta individuale Dapò Sergio (P.IVA 08569790010), con sede legale in Via Villaggio S. Anna, 12



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord*

*elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

- 10060 Garzigliana (TO) dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento forestale, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Regolamento.

Si rammenta:

- che in applicazione all'art. 42 bis comma 4 del Regolamento Forestale non dovranno essere rilasciate a tempo indefinito le piante morte in piedi per evitare il rischio di sradicamento e fluitazione e di ostruire il deflusso delle acque;
- che ai sensi dell'art. 37 comma 5) del Regolamento Forestale, i tagli eseguiti all'interno dell'alveo inciso e nella zona fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciclo di sponda, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno. L'epoca di intervento da osservare nella restante superficie oggetto di taglio è disciplinata dal comma 3) del suddetto articolo;
- di adottare, nell'ambito dell'intervento selvicolturale, adeguati accorgimenti gestionali delle eventuali specie esotiche invasive, al fine di evitare la loro diffusione;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione demaniale breve di cui alla D.D. n. 2234/A1813C del 24/10/2024.

Torino 14/01/2025

I Funzionari incaricati:
Dott. For. Guido Bogo

Dott. For. Giacomo Furlan

Visto:
La Responsabile di Settore
Dott.ssa For. Elena Fila Mauro